



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 271 Data: 27/02/2019

**OGGETTO ; ACCOGLIMENTO ISTANZA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO SINO AL
COMPIMENTO DEL MINIMO PENSIONISTICO.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA,
SUAPE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO**

Premesso che con l'art. 24 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 Dicembre 2011, n. 214, è stata data attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione, dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto e delle modalità di determinazione del trattamento pensionistico;

Considerato che:

- il comma 4, primo periodo, del predetto art. 24, legge 214/2011, ha definito, in raccordo con i successivi commi 6 e 7, i nuovi requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia ordinaria a decorrere dal 1° Gennaio 2012, individuati per i pubblici dipendenti in anzianità contributiva minima pari a 20 anni (comma 7) congiuntamente ad un'età anagrafica di 66 anni collegata agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D. L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (comma 6);
- il comma 4, secondo periodo, del predetto art. 24 della legge 214/2011, ha disciplinato gli incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, vincolandoli ai limiti ordinamentali di età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio;

Rilevato, inoltre, che ai sensi del comma 5, art. 24 della legge 214/2011, la decorrenza del trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria è immediata;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 Marzo 2012 e n. 2 del 19 Febbraio 2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, dispongono tra l'altro che nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

Considerato che:

- l'art. 1 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'art. 16 del D.Lgs 503/92 che conteneva la disciplina dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre il limite ordinamentale dell'età anagrafica od il limite di età anagrafica per la pensione di vecchiaia;
- la circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19 Febbraio 2015 ha confermato che il limite del settantesimo anno di età, oltre il quale non è possibile proseguire a nessun titolo il rapporto di lavoro (Sentenze Corte Costituzionale n. 282/1991 e 33/2013) è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita di cui al citato art. 12 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 2 del D.Lgs 2 Febbraio 2006, n. 42 “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi” il quale prevede, tra l'altro, che la facoltà di totalizzare i periodi contributivi accreditati in diverse gestioni pensionistiche, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia può essere esercitata a condizione che “il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva da almeno venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”;

Considerato che la circolare INPS n. 37 del 14 Marzo 2012 e il messaggio INPS n. 219 del 4 Gennaio 2013 precisano che l'età anagrafica di 65 anni, necessaria per il diritto a pensione in regime di totalizzazione, è soggetta all'adeguamento della speranza di vita di cui all'art. 12 del D. L. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 239, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228, che prevede, nel caso di periodi contributivi accreditati presso gestioni pensionistiche diverse, la facoltà per il lavoratore di cumulare detti periodi, in alternativa alle disposizioni in materia di totalizzazione di cui al D.lgs 42/2006 e di ricongiunzione di cui alla legge 29/79, al fine del conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici di cui all'art. 24, comma 4 e seguenti, legge 214/2011;

Ricordato che tale facoltà, ai sensi del predetto art. 1, comma 239, legge 228/2012 è preclusa nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni interessate al regime del cumulo;

Rilevato, inoltre, che per la pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ai sensi della legge 228/2012, la decorrenza del relativo trattamento è immediata, così come precisato dalla circolare INPS n. 120 del 6 Agosto 2013;

Visto che il Sig. --- omissis... ---, dipendente a tempo indeterminato in qualità di collaboratore amministrativo - Cat. B5, , nato il 20 luglio 1952, raggiungerà il predetto limite di età di 67 il 20 luglio 2019;

Visto che il Sig. --- omissis... ---, ai sensi delle predette norme, dovrà essere collocato in pensione dal 1° agosto 2019;

Vista l'istanza del 20 dicembre 2018 – prot. n. 12412 del 20 dicembre 2018 – con la quale il Sig. -- - omissis... --- ha chiesto il trattenimento in servizio oltre i limiti di età al fine del raggiungimento del requisito minimo (20 anni) per il conseguimento del diritto a pensione;

Dato atto che il suddetto dipendente è in servizio presso questa Amministrazione dal 18 novembre 2002 e alla data del 31 luglio 2019 avrà maturato un'anzianità contributiva di anni 16, mesi 8 e giorni 13;

Dato atto altresì che il suddetto dipendente alla data del 31 luglio 2019 non avrà maturato il requisito di 20 anni di contributi presso l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) per il diritto alla pensione di vecchiaia;

Rilevato che il suddetto dipendente risulta in possesso di ulteriori sei mesi di contributivi ex CPDEL, rilevati attraverso l'applicativo PASSWEB dell'INPS;

Rilevato che alla data del 30 luglio 2019 la somma dei periodi contributivi accreditati presso la gestione pensionistica (INPS Gestione Dipendenti Pubblici) ammonterà complessivamente a 17 anni, 2 mesi e 13 giorni;

Considerato che, per quanto su esposto, questa Amministrazione ha l'obbligo di proseguire il rapporto di lavoro fino al conseguimento della prima data utile a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età più l'aspettativa di vita;

Dato atto che il suddetto dipendente compirà 70 anni il 20 luglio 2022;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art.107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e succ. mm.ii.;

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di accogliere l'istanza di trattenimento in servizio del Sig. --- omissis... ---, dipendente a tempo indeterminato in qualità di collaboratore amministrativo - Cat. B5, nato il 20 luglio 1952, sino al compimento del minimo pensionistico (20 anni).
- Di trattenere in servizio il suddetto dipendente sino al 31 luglio 2022, al raggiungimento della prima data utile di decorrenza della pensione.
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu.
- Di demandare al personale competente l'adozione degli atti consequenziali alla presente e di ogni adempimento previsto per legge.
- Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'ufficio finanziario.
- Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on line e sul sito internet dell'Ente.

L'ISTRUTTORE
SERRA MANUELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 27/02/2019 al 14/03/2019

Data, 27/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)